



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

**Approvato con atto di
Consiglio Comunale n. 34 del 28 novembre 2008**

TITOLO I

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i lavori e le forniture di beni e servizi che possono eseguirsi in economia a norma, dell'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 .

TITOLO II

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 2

Ambito di applicazione

1. I lavori, e le relative provviste che, con le specificazioni di cui al seguente articolo 4, possono farsi in economia, e rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono i seguenti:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere e impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori di urgenza e di somma urgenza.

Art. 3

Importo dei lavori in economia

1. Ai fini del calcolo dell'importo dei lavori in economia si ha riguardo al costo complessivo, al netto dell'IVA, dell'intervento, ivi comprese le provviste eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, applicando i criteri e correttivi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare:

- a) per gli interventi urgenti di riparazione, nel limite di quanto strettamente necessario al ripristino ed alla funzionalità dei beni di proprietà comunale e per singolo intervento;
- b) per gli interventi di manutenzione ordinaria l'importo annuo stimato nelle perizie, anche in analogia ai precedenti esercizi finanziari;

2. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di farli rientrare nella disciplina del presente regolamento.

Art. 4

Lavori da farsi in economia:

1. Sono individuate le seguenti tipologie di lavori che, rientrando nella previsione dell'art. 2, possono essere eseguiti in economia:

- a) Riparazioni urgenti delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosioni, straripamenti e rovina di manufatti;
- b) Manutenzione delle strade, compreso lo spargimento della ghiaia, di pietrisco e di materiali antigelo, il rifacimento del manto di usura, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni dei manufatti, la

sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale.

c) Manutenzione degli acquedotti e delle fontane;

d) Manutenzione e spurgo fognature e impianti di depurazione, centrali di trattamento e di sollevamento, nonché dei bagni pubblici;

e) Manutenzioni e riparazioni di impianti tecnologici adibiti a servizio degli edifici comunali o comunque a pubblici servizi di competenza comunale, quali illuminazione pubblica, semafori, reti cablate, impianti telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari;

f) Manutenzione dei giardini, aree verdi, viali, piazze e altre aree pubbliche, nonché degli impianti sportivi;

g) Manutenzione dei cimiteri;

h) Prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondatai;

i) Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze;

j) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di beni appartenenti al demanio o patrimonio comunale, ivi compresi impianti, infissi, accessori e pertinenze degli stessi.

k) Lavori di manutenzione e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto dal Comune, nei casi in cui, per legge, le spese siano a carico del locatario;

l) Puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali;

m) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;

n) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento del contratto;

o) Lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006;

p) lavori di qualsiasi natura per i quali ricorrano comunque le condizioni di cui all'art. 2, lettere c), d), e) f), g).

Art. 5

Il responsabile dei lavori

1. Le spese per i lavori e le provviste di cui al presente regolamento sono disposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sotto la sua responsabilità.

2. Per la realizzazione di lavori in economia, la Giunta Comunale può, per motivate ragioni connesse alla celerità ed economicità del procedimento, autorizzare l'anticipazione di fondi necessari per la realizzazione di specifici lavori in economia al Responsabile del Servizio, con obbligo di rendicontazione secondo le norme previste in materia di agenti contabili dall'art. 93, comma 2, e 233 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 6

Sistemi di realizzazione dei lavori in economia

1. I lavori e le relative forniture, di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:

a) - in amministrazione diretta;

b) - per cottimi fiduciari;

c) - in forma mista, ovvero in parte in amministrazione diretta ed in parte in forma mista.

Art. 7

Modalità di esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per lavori per i quali non si rende necessario l'intervento dell'opera di alcun imprenditore.
2. A tal fine il responsabile del servizio impiega il personale in servizio, o assunto o incaricato allo scopo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed i mezzi in proprietà dell'ente o noleggiati, rimanendo l'organizzazione del lavoro e dei mezzi impiegati nella sua competenza e responsabilità.
3. L'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è consentita per importi non superiori a 50.000 Euro oltre IVA.
4. Per l'acquisto dei beni e il noleggio di mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori si applicano le procedure per la scelta del contraente previste dal successivo articolo 17.

Art. 8

Modalità di esecuzione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario

1. Per la effettuazione di lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario viene osservata la seguente procedura:
 - a - per importi pari o superiori a 100.000 Euro ed entro il limite massimo di 200.000 Euro: l'affidamento del contratto di cottimo avviene previa adozione da parte del responsabile del servizio di determinazione "a contrattare", nella quale sono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali dello stesso, l'importo presunto dei lavori e le modalità procedurali per la scelta del contraente; dette modalità devono prevedere l'espletamento di gara ufficiosa tra almeno cinque imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei, e fissare termini certi e perentori per la presentazione delle offerte, nonché ogni altro accorgimento idoneo a garantire il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e della "par condicio" fra le imprese partecipanti; la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla gara ufficiosa è preceduta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di apposito avviso di gara per un periodo non inferiore a 7 giorni; è fatto obbligo al responsabile del servizio di includere nell'elenco tutte le imprese, in possesso dei requisiti di legge che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, abbiano fatto richiesta di essere invitate con le modalità e nei termini fissati dall'avviso stesso.
 - b - per importi pari o superiori a 40.000 e comunque inferiori a 100.000 Euro: l'affidamento del contratto di cottimo avviene con le stesse modalità di cui alla precedente lett.a) , salvo che si prescinde, per la formazione dell'elenco delle imprese da invitare, dalla pubblicazione dell'avviso di gara.
 - c - per importi inferiori a 40.000 Euro: il responsabile del servizio provvede direttamente e sotto la sua responsabilità, a concludere gli opportuni accordi con ditte idonee per l'affidamento dei lavori e delle forniture; prima di procedere alla stipula dei predetti accordi il funzionario responsabile avrà cura, di norma, di richiedere preventivi di spesa a più ditte idonee e, comunque, di compiere le opportune indagini di mercato atte a valutare la congruità dei prezzi praticati.
2. Sono fatte salve le procedure per i lavori di somma urgenza previste dai successivi articoli 11 e 12.
3. In ogni caso è fatta salva la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnica previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

Contenuti dell'atto di cottimo

1. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento, le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 554/2000;

2. L'atto di cottimo può essere sostituito dalla sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa, per accettazione incondizionata, in calce al foglio condizioni esecutive predisposto dall'Amministrazione e contenente tutti gli elementi di cui al primo comma.

Art. 10

Garanzie

1. Le ditte appaltatrici di lavori di cui all'art.8. lett.a) sono obbligate alla costituzione di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, conforme a quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nel contratto di cottimo, in misura pari al 10% dell'importo del contratto stesso.

2. La cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere svincolata, previa verifica della regolarità dei lavori, contestualmente alla liquidazione finale, che deve comunque avvenire entro 60 giorni dalla data di fine lavori.

Art.11

Lavori in economia di urgenza.

1. In circostanze d'urgenza, per le quali sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, questa deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del servizio o da un tecnico incaricato, nel quale siano indicate le motivazioni dell'urgenza, le cause che l'hanno determinata e i lavori da eseguirsi. Detto verbale sarà corredato da perizia estimativa; qualora i fondi assegnati al responsabile del servizio risultino insufficienti il verbale sarà trasmesso, unitamente alla perizia estimativa, alla Giunta Comunale per l'assegnazione dei fondi necessari.6

Art. 12

Lavori in economia di somma urgenza

In caso di emergenza, in cui le circostanze impongono di procedere senza indugio, il responsabile del servizio può disporre l'immediata esecuzione di tutti i lavori necessari, osservando la seguente procedura:

- affida direttamente a una o più imprese i lavori di somma urgenza;
- compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa, che trasmette, qualora non disponga di sufficienti risorse assegnate, alla Giunta Comunale per l'approvazione della spesa;

Art.13

Perizia suppletiva per maggiori spese.

1. Ove, durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma preventivata si riveli insufficiente, il responsabile del servizio provvede alla redazione di apposita perizia e ad integrare l'impegno di spesa già assunto, nell'ambito delle risorse assegnategli; qualora dette risorse siano insufficienti, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta Comunale apposita perizia al fine della adozione dei necessari provvedimenti di assegnazione delle ulteriori risorse, fermi restando i limiti complessivi di spesa fissati dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

2. In nessun caso, la spesa a consuntivo dei lavori potrà superare quella preventivamente impegnata. Quando risultassero eccedenze sulla medesima si farà luogo ad accertamento delle responsabilità di coloro che hanno disposto le maggiori spese.

TITOLO III

FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 14

Publiche forniture di beni e servizi in economia

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per pubbliche forniture i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto di beni e servizi, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto;
2. Sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e servizi il cui importo complessivo, comprensivo delle eventuali opere di installazione, non sia superiore a 211.000 Euro oltre Iva:
 - acquisto di mobili e attrezzature per gli Uffici, la biblioteca comunale, le scuole, ed altri locali destinati ad uffici e servizi comunali;
 - acquisto di materiale hardware, software e spese comunque relative alla loro manutenzione e riparazione;
 - acquisto di prodotti di cancelleria, stampati, e in genere materiali di consumo utilizzati per gli uffici comunali;
 - acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, nonché abbonamenti periodici, ad uso degli uffici o della biblioteca comunale;
 - acquisto o noleggio di mezzi di trasporto da utilizzarsi per i servizi istituzionali dell'Ente, relative manutenzioni e riparazioni, nonché acquisto carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per detti mezzi di trasporto;
 - acquisto di vestiario per i dipendenti comunali, in conformità ai vigenti regolamenti;
 - acquisto di attrezzature e beni di consumo per il servizio della protezione civile;
 - locazione di immobili e attrezzature comunque finalizzate all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune,
 - fornitura pasti ai dipendenti comunali ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro;
 - acquisto pasti o generi elementari per le mense scolastiche;
 - forniture di beni e servizi attinenti alla organizzazione di attività culturali e di promozione dello sport, ivi compresi l'acquisto e noleggio di attrezzature occorrenti per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre;
 - forniture di beni e servizi occorrenti per la organizzazione di attività a carattere sociale ed assistenziale, ivi compresi gli interventi di assistenza scolastica,;
 - spese di rappresentanza;
 - acquisto di impianti tecnologici a servizio degli edifici e del territorio, quali: illuminazione pubblica, impianti semaforici, elettrici, telefonici, antincendio, anti-intrusione, climatizzazione e riscaldamento, nonché spese comunque necessarie per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti;
 - provviste comunque necessarie per l'esecuzione di lavori da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
 - acquisto di beni o servizi di pulizia dei locali di proprietà comunale o comunque adibiti ad uffici e servizi comunali;
 - acquisto di beni o servizi per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione di spazi pubblici e infrastrutture;
 - acquisto di beni e servizi occorrenti per la gestione dei servizi produttivi e dei servizi pubblici a domanda individuale;
 - acquisto di beni o servizi per la gestione ordinaria dei cimiteri comunali;
 - servizi di gestione delle proprietà immobiliari;
 - servizi assicurativi;
 - servizi di trasporto comunque connessi all'attività istituzionale del Comune;
 - servizi pubblicitari, di editoria e stampa relativi all'attività istituzionale del Comune;
 - spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni finalizzate all'informazione dei cittadini sull'attività dell'amministrazione;

- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi. Altri servizi tecnici preordinati all'acquisizione o cessione di beni immobili (perizie di stima, accatastamenti, rilievi topografici ecc) o alla realizzazione di opere pubbliche.

- ulteriori servizi elencati nell'allegato II del D.lgs. n. 163/2006.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, fermo restando il limite di importo previsto dal comma precedente, nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di beni o servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle ore dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrocinio storico, artistico e culturale.

Art. 15

Importo delle forniture in economia

1. Ai fini del calcolo dell'importo stimato delle forniture di beni e servizi in economia si ha riguardo alla remunerazione complessiva del fornitore o prestatore di servizi, applicando i criteri e correttivi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. E' vietato l'artificioso frazionamento dei contratti allo scopo di farli rientrare nella disciplina del presente regolamento.

Art. 16

Il responsabile delle forniture

1. Le spese per le pubbliche forniture di beni e servizi di cui al presente regolamento sono disposte dai Responsabili di Servizio di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. 267/2000 osservando gli indirizzi e le direttive contenuti negli atti di programmazione approvati dagli Organi di Governo dell'Ente ed entro il limite delle risorse loro assegnate allo scopo.

Art. 17

Sistemi di affidamento delle forniture in economia;

1. Per la conclusione dei contratti di fornitura di beni e servizi in economia viene osservata la seguente procedura:

a – per importi pari o superiori a 50.000 Euro ed entro il limite massimo di 211.000 Euro:

l'affidamento del contratto di fornitura avviene previa adozione da parte del responsabile del servizio di determinazione “ a contrattare” , nella quale sono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali dello stesso, l'importo presunto dei lavori e le modalità procedurali per la scelta del contraente; dette modalità devono prevedere d'espletamento di gara ufficiosa tra almeno cinque ditte, se sussistono in tal numero soggetti idonei e fissare termini certi e perentori per la presentazione delle offerte, nonché ogni altro accorgimento idoneo a garantire il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e della “par condicio” fra le ditte partecipanti; la formazione dell'elenco delle ditte da invitare alla gara ufficiosa è preceduta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di apposito avviso di gara per un periodo non inferiore a 7 giorni; è fatto obbligo al responsabile del servizio di includere nell'elenco tutte le ditte, in possesso dei requisiti di legge che, a seguito della

pubblicazione dell'avviso, abbiano fatto richiesta di essere invitate con le modalità e nei termini fissati dall'avviso stesso.

b - per importi pari o superiori a 20.000 Euro ed entro il limite massimo di 50.000 Euro: l'affidamento del contratto di fornitura avviene con le stesse modalità di cui alla precedente lett.a) ; salvo che si prescinde, per la formazione dell'elenco delle ditte da invitare, dalla pubblicazione dell'avviso di gara.

c - per importi inferiori a 20.000 Euro: il responsabile del servizio provvede direttamente e sotto la sua responsabilità, a concludere gli opportuni accordi con ditte idonee per l'affidamento delle forniture; prima di procedere alla stipula dei predetti accordi il funzionario responsabile avrà cura, di norma, di richiedere preventivi di spesa a più ditte idonee e, comunque, di compiere le opportune indagini di mercato atte a valutare la congruità dei prezzi praticati.

2. L'aggiudicazione è normalmente fatta secondo il criterio del prezzo più basso; per motivate ragioni, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile del servizio può disporre l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile anche in base ad elementi diversi, quali ad esempio, il merito tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, il termine di consegna e di esecuzione, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica ecc.

3. Sono fatte salve le procedure per acquisti di somma urgenza previste dal successivo art. 19.

Art. 18

Garanzie

1. Con la deliberazione a contrattare di cui al precedente articolo, il responsabile del servizio valuta l'opportunità, con particolare riferimento ai contratti per forniture e servizi a carattere continuativo, di stabilire l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di costituire idonea cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento del contratto.

Art. 19

Forniture urgenti di beni e servizi

1. In caso di emergenza cagionata dal verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, in cui le circostanze impongono di procedere senza indugio, il responsabile del servizio può disporre l'immediata esecuzione delle forniture, affidando le stesse direttamente ad una o più ditte, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento e salva in ogni caso la verifica della congruità delle condizioni e prezzi negoziati.

2. Le motivazioni dell'urgenza e le cause che l'hanno determinata dovranno risultare da apposito verbale da compilarsi a cura del responsabile del servizio entro 10 giorni dall'ordine.

TITOLO IV

Art. 20

Procedure di affidamento dei servizi tecnici

1. I servizi tecnici sono quello riguardanti l'acquisizione dei servizi di ingegneria e di architettura e delle connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto del responsabile del procedimento.

2. L'affidamento dei servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a €. 20.000 sono acquisiti in economia mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del successivo art. 21, è negoziato tra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.

3. Gli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, il cui importo è pari o superiore a €. 20.000 e inferiore a €. 100.000, è effettuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se esistono in tale numero i soggetti idonei.

4. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma precedente è effettuato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. L'affidamento dei servizi tecnici è effettuato ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche, finanziarie e tecniche organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento mediante la procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, di contratti di pari importo.

Art. 21

Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico, si applica il decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001, se le relative tariffe sono ritenute motivatamente adeguate.

TITOLO V

Art. 22

Liquidazione e pagamento delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento sono liquidate con provvedimento del responsabile del servizio secondo le modalità previste dall'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità del Comune;

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite, nonché della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti;

3. Le liquidazioni possono essere anche eseguite in acconto, qualora ciò rientri nelle condizioni negoziate, restando comunque esclusa qualsiasi forma di anticipazione.

4. Sulla base del provvedimento di liquidazione adottato dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, il Responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 23

Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione. A partire da tale data sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.